



# Città di Albisola Superiore

*Provincia di Savona*

**Settore Politiche Ambientali ed  
Edilizia Privata**

**Determinazione**

Proposta DTS22 - 37 - 2018

**OGGETTO: Istanza SUAP n. 1-2018 - Richiesta permesso di costruire per intervento ristrutturazione edilizia per struttura commerciale in via Dei Seirullo 23-27 - Conclusione Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32-2012.**

## **IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM**

*Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata*

PREMESSO che:

- la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e ss.mm.ii, recante "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)*" ed in particolare, gli articoli 3, 5 e 13, definiscono rispettivamente, l'ambito di applicazione, le autorità competenti ed il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità;
- il Comune, ai sensi dell'art. 5 c. 2 è "*autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni*";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 ad oggetto: "*Art. 17 L. R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione d. G. R. n. 331/2013*", la Regione detta indicazioni per la verifica autonoma delle condizioni di assoggettamento al campo di applicazione della VAS di cui alla L.R. 32/2012;
- in data 16 giugno 2004 è entrato in vigore il PUC;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2014 è stato approvato di confermare la validità, l'attualità e l'adeguatezza della struttura generale del piano come derivante dal piano approvato e modificato con le numerose varianti intervenute;
- con delibera di C.C. n. 42 del 09/11/2015 sono state approvate le "*linee di indirizzo operative per il calcolo del contributo straordinario cui all'art.16, comma 4, lett. d-ter D.P.R. 380/2001 e del comma 6 bis dell'art. 38 della L.R. 16/2008*" disponibile sul sito alla voce "Avvisi" del Servizio Pianificazione Territoriale;
- con delibera di C.C. n. 54 del 13.12.2017 è stato approvato, ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97, l'aggiornamento del PUC;
- è pervenuta domanda unica presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (numerata SUAP 1/2018) in gestione associata c/o il comune di Albissola Marina, in data 22.12.2017, protocollo generale n. 18681, da parte del Proponente – Arimondo S.r.l. con sede in Via Aurelia 136 – 18013 San Bartolomeo al mare (IM) - relativa a permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in via Dei Seirullo 23-37;
- in data 09/01/2018 prot. n. 338 è pervenuta a questo Comune, da parte dello sportello SUAP, richiesta per le valutazioni di competenza, relativa alla citata pratica, dichiarata in variante al PUC, corredata dagli elaborati citati nella medesima nota;

CONSIDERATO che la variante di aggiornamento, ai sensi dell'art. 43 della L. R. 36/97, sottesa al progetto di cui trattasi, risulta soggetta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, in quanto determina l'incremento del carico insediativo in area ricadente all'interno di aree inondabili, ai sensi dell'allegato "A" c. 1) della L. R. 32/2012;

---

**Comune con  
Sistema di Gestione Ambientale  
certificato**

#### RILEVATO che

- con nota prot. n. 2232 del 01.02.2018, sono stati trasmessi allo sportello SUAP ed ai Soggetti Attuatori i pareri resi dal Responsabile del Settore Territorio e Infrastrutture e dal Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, con la richiesta in particolare della presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'assolvimento delle procedure di VAS, di cui alla L.R. 32/2012, secondo la modulistica prevista dalla legge stessa;
- con nota prot. n. 2376 del 02-02-2018, lo SUAP ha trasmesso a questo Comune ulteriori elaborati, in parte ad integrazione ed in parte in sostituzione di precedente documentazione;
- in particolare, ed ai fini della presente verifica, sono stati acquisiti agli atti con la nota di cui sopra, la valutazione di impatto acustico, redatta dal Tecnico competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.) - Ing. Caccia, ai sensi della D.G.R. 534/99 - datata 16/01/2018 ed, in sostituzione a precedente documentazione agli atti, è stato trasmesso il documento D15 – Relazione Idraulica – “583-01-01-R1-relaidra-definitiva+allegati” in rev01 - datata 16/01/2018, che contempla anche “gli accorgimenti tecnico costruttivi finalizzati ad impedire ad esondazione di interessare l'interno dell'edificio commerciale a progetto” come da tavola D14 acquisita agli atti al ns. prot. n. 338/2018, trattenuti agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata;

RILEVATO altresì che con successiva nota – acquisita agli atti al ns. prot. n. 4467 del 07-03-2018 - lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa, presentata dal Proponente, a riscontro dei pareri resi con nota prot. n. 2232 del 01.02.2018 di cui sopra, tra cui il documento “D13a - Rapporto preliminare per lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.” – redatto dallo studio Armellino & Poggio, trattenuto agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, ed in sostituzione di precedente elaborato, il documento “D13rev01 – Applicabilità della verifica di assoggettabilità”, anch'esso trattenuto agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata;

#### DATO atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2018:
  - è stato dato il preventivo assenso all'approvazione del progetto di ristrutturazione edilizia di cui alle premesse, secondo gli elaborati agli atti del competente Settore Pianificazione Territoriale, ed alla convocazione di apposita conferenza dei Servizi da parte dello SUAP;
  - è stato adottato il documento “D13a - Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS” redatto dallo studio Armellino & Poggio;
  - è stato adottato, ai sensi del comma 5 dell'art. 43 della citata Legge Regionale n. 36/97, l'aggiornamento al PUC necessario ai fini della conformità urbanistica del progetto di intervento, che prevede la modifica all'art. 28 e della scheda area riqualificazione 1.2 delle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” del PUC;
  - è stata approvata la bozza di convenzione urbanistica;
- in data 15 maggio 2018 si è svolta presso lo SUAP, la Conferenza dei Servizi Referente, convocata dallo Sportello con nota acquisita agli atti dell'Ente al ns. prot. n. 7654 del 26-04-2018, tenutasi come da verbale trasmesso dallo Sportello ed acquisito agli atti al ns. prot. n. 9281 del 21-05-2018;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 36/1997 il testo della delibera di adozione di cui alle premesse ed i suoi allegati, comprensivi del Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, sono stati pubblicati a libera visione del pubblico all'Albo pretorio del Comune di Albisola Superiore il 09.04.2018 ed attraverso avviso di deposito sul B.U.R.L. n° 17 del 26.04.2018 e sul sito internet del Comune di Albisola Superiore il 10.04.2018 con scadenza alle ore 12:00 del 28.05.2018, per la presentazione di eventuali osservazioni;
- è pervenuta n. 1 osservazione da parte dello Studio legale Ghibellini per conto di COOP Liguria S.c.c. sede di Savona – nota prot. 9751 del 26.05.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25-06-2018 sono stati respinti tutti i punti contemplati nell'osservazione di cui sopra;

VISTA la documentazione progettuale allegata all'istanza e le successive integrazioni e sostituzioni come richiamate nella deliberazione di adozione di cui alle premesse;

VISTI in particolare

- il Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi della L. R. 32/2012 e ss.mm.ii, ad oggetto "*D13a - Rapporto preliminare per lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.*" – redatto dallo studio Armellino & Poggio;
  - il documento "*D13 rev 01 – Applicabilità della verifica di assoggettabilità*";
- acquisiti al ns. prot. n.4467 del 07-03-2018, citato in premessa, ed entrambi trattenuti agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata;

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 9863 del 29-05-2018 questo Ente ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 32/2012, conferendo la competenza in materia di VAS al Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata – Geom. Massimo Rognoni;
- la nota di avvio della Verifica di Assoggettabilità di cui sopra, comprensiva del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione progettuale, reperibili su supporto informatico in apposito link, è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale consultati, al fine di acquisirne i rispettivi pareri e/o contributi entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 13 c.4 della L.R. 32/2012, come di seguito evidenziato:

| <i>Soggetti consultati</i>  | <i>Pareri/contributi pervenuti</i>   |
|---|--|
| ARPAL - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure  | PEC ns. prot. n. 12014 del 26-06-2018 e PEC ns. prot n. 15006 dell'08/08/2018 - nullaosta condizionato                         |
| Comune di Albisola Superiore - Servizio Protezione civile   | Ns. prot. n. 12109 del 27-06-2018 – parere favorevole condizionato all'adozione di specifiche misure in caso di allerta rossa; |
| Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, infrastrutture e trasporti - Settore Pianificazione Territoriale e VAS | PEC ns. prot. n. 10971 del 12-06-2018 – rinvio all'istruttoria di competenza comunale;   |
| Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi                                       | PEC ns. prot. n. 12060 del 27-06-2018 – parere favorevole – non rilevate criticità;  |

- la medesima nota di avvio del procedimento è stata altresì indirizzata all'Autorità Procedente – SUAP, al Proponente – Arimondo S.r.l ed al Settore Territorio ed infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale, di questo Ente;
- è stato apposto avviso sul portale dell'Ente in merito all'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, fornendo i riferimenti dell'Autorità competente individuata;

DATO ATTO che

- a seguito di richiesta integrazioni, come da parere ARPAL di cui sopra, acquisito agli atti al ns. prot. n. 12014 del 26-06-2018, che richiedeva approfondimenti relativi alla "*Valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR 534/99 - R01*", datata 16/01/2018 ed acquisita con nota 2376/2018, tramite lo SUAP, è stato sospeso il procedimento con nota ns. prot. n. 12593 del 03-07-2018, comunicando la riattivazione dei termini a partire dalla data di acquisizione delle integrazioni richieste;
- sono state acquisite le integrazioni al ns. prot. n. 14043 del 24-07-2018, indirizzate contestualmente al Dipartimento ARPAL di Savona, come esplicitate a seguire nel presente documento;
- è stato acquisito il parere definitivo del Dipartimento ARPAL di Savona - ns. prot. n. 15006 dell'08/08/2018 che esprime "*nullaosta al progetto in oggetto, condizionato all'esito positivo del monitoraggio acustico post-operam*";

PRESO ATTO che la documentazione citata nelle premesse e l'allegata cartografia eseguono una valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia sulle componenti ambientali indicate nella D.G.R. 223/2014 e nel modello di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Preliminare indagando in particolare i seguenti aspetti:

- *Aria e fattori climatici, mobilità;*
- *Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;*
- *Suolo e sottosuolo;*
- *Biodiversità e Aree Protette;*
- *Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;*

- *Inquinamento Acustico;*
- *Inquinamento elettromagnetico;*
- *Energia;*
- *Rifiuti;*
- *Salute e qualità della vita;*

DATO ATTO che

- il progetto non interessa né direttamente né indirettamente siti Rete Natura 2000 e pertanto non è soggetto a Valutazione d'Incidenza;
- non sono state rilevate criticità per l'apporto idrico e in merito alla rete fognaria come da pareri resi rispettivamente dalla Società IRETI S.p.A. e dal Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del Savonese allegati al documento "D13 rev 01 – Applicabilità della verifica di assoggettabilità";
- non risultano criticità in merito ai tematismi ambientali come da Rapporto Preliminare - D13a, fatte salve le prescrizioni e raccomandazioni indicate nel presente provvedimento relative all'inquinamento acustico; al suolo e sottosuolo – fasce di inondabilità e gestione degli impatti del cantiere come precisato a seguire;

VISTI i contributi resi dai soggetti consultati, citati nelle premesse e richiamati a seguire:

- Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, infrastrutture e trasporti - Settore Pianificazione Territoriale e VAS - PEC ns. prot. n. 10971 del 12-06-2018 – rinvio all'istruttoria di competenza comunale – si riporta integralmente quanto comunicato: *"Con riferimento alla nota comunale prot. n. 338/2018 del 30 maggio 2018, con la quale si chiede parere di competenza allo scrivente Settore, si fa presente che, poiché la variante urbanistica sottesa all'intervento è stata adottata con DCC n. 14 del 26/3/2018 ai sensi dell'art. 43, comma 5 della L. R. n. 36/1997 e s.m. e i. (aggiornamento del PUC), la competenza sotto il profilo VAS risulta in capo a codesta Amministrazione comunale. Infatti ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L. R. n. 32/2012 e s.m. e i., la competenza sotto il profilo VAS è riservato all'Ente che approva la variante. Lo scrivente Settore non esercita specifiche attività pertinenti la materia ambientale, al di fuori dei procedimenti in cui risulta Autorità Competente tra i quali, come sopra evidenziato, non rientra quello in esame";*
- Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi - PEC ns. prot. n. 12060 del 27-06-2018 – si riporta integralmente quanto comunicato: *"Con riguardo all'istanza in oggetto indicata ed in relazione alla procedura prevista dall'art. 13 della L. R. 32/2012, esaminati gli elaborati progettuali resi disponibili e limitatamente agli aspetti connessi alla tutela ambientale, quanto espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale Strategica provinciale:  
"Con riferimento alla Pratica di cui all'oggetto, esaminati gli elaborati presentati, il Comitato Tecnico Provinciale, Sezione Valutazione Ambientale Strategica - VAS, riunitosi in data 13 giugno 2018, ha espresso il seguente parere (verbale protocollo n. 2018/31909):  
Il Comitato, esaminati gli atti, ritiene per quanto di competenza, che non sussistano criticità da rilevare";*

VISTI IN PARTICOLARE i seguenti contributi che hanno evidenziato prescrizioni e condizioni atte a non determinare impatti significativi e negativi sull'ambiente, dall'intervento in oggetto, a valere sui seguenti tematismi ambientali:

- **Inquinamento acustico - lettera A.** - come da parere reso da ARPAL di cui alle premesse e come da relazione istruttoria e prescrizioni dettagliate a seguire;
- **Suolo e sottosuolo – fasce di inondabilità - lettera B.** - come da parere reso dal Servizio di Protezione Civile di questo Ente, citato nelle premesse e riportato a seguire nel dettaglio;
- **Impatti derivanti dalle attività del cantiere - lettera C.** - come da prescrizioni e raccomandazioni rese nel presente Provvedimento, a seguire:

- A. ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure – parere definitivo - acquisito agli atti al ns. prot. n. 15006 dell'08/08/2018 – che si riporta integralmente: *"Dalla presa visione della documentazione integrativa prodotta dal T.C.A.A. Ing. Edoardo Caccia, assunta a prot. ARPAL n° del 24/07/2018, in considerazione di quanto proposto dal committente si esprime nullaosta al progetto in oggetto, condizionato all'esito positivo del monitoraggio acustico post-operam".*  
All'uopo si riporta a seguire quanto proposto dal Proponente per il tramite del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (T.C.A.A.) nella documentazione integrativa, acquisita al ns. prot. n. 14043 del 24-07-2018 e trattenuta agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata:  
*"...si propone un approfondimento della Valutazione di impatto acustico..."* (documento R01 – datato 16/01/2018) *"con interventi che garantiscano il risultato di Impatto Zero presso i ricettori più esposti."*

"...si accetta certamente la richiesta della Comunicazione pervenuta da ARPAL di eseguire misure ante-operam e post-operam, continue sull'arco delle 24 ore, che garantiscano il rispetto del differenziale diurno e notturno. Le misure saranno eseguite all'interno dei locali della nuova struttura commerciale posti al Piano Primo soprastanti l'area di vendita ed adiacenti ad un appartamento residenziale meglio identificato negli elaborati ...".

"Le misure comprenderanno l'integrazione dei parametri richiesti dalla Regione Liguria con la DGR 18/2000 utili alla descrizione del rumore e precisamente:

- Leq (A) livello equivalente
  - LA<sub>max</sub> e LA<sub>Smax</sub> necessari per il controllo dell'evento sonoro impulsivo
  - Spettro delle frequenze in ottave per la verifica delle componenti tonali
- Ed integrati con i seguenti dati utili all'interpretazione dei risultati:
- Livello percentile L<sub>95</sub> che è il livello superato per il 95% del Tempo di Misura T<sub>M</sub>: tale valore è stato introdotto dalla norma internazionale ISO R1996 nell'anno 1971 e viene convenzionalmente assunto come livello di fondo.
  - LA<sub>eqS</sub> valore equivalente short
  - LAF<sub>max</sub> livello massimo di pressione sonora istantanea Fast.

Le misure continue nell'arco delle 24 ore saranno eseguite ante-operam e post-operam.

La Valutazione di Impatto Acustico sarà integrata con la valutazione dell'emissione del motocompattatore.

Il rispetto dei requisiti passivi degli edifici previsti dalla Legge Quadro sull'acustica 26 ottobre 1995, n. 447, non prevedendone all'art. 8 la presentazione nella documentazione necessaria per le domande per il rilascio di concessioni edilizie, sarà valutato nelle fasi costruttive delle nuove edificazioni previste dal progetto. Infatti l'art. 8 della Legge Quadro richiede solo la Valutazione di Impatto Acustica che la Regione Liguria ha individuato con la DGR 534/99.

Peraltro il programma prospettato con misure continue protrate nelle 24 ore ante-operam e post-operam garantisce in modo empirico la verifica dell'Impatto Acustico mentre lo sviluppo dei calcoli teorici previsti dal DPCM 5/12/1997 implica una progettazione che tende al solo rispetto dei parametri previsti dalla Norma.

Per quanto attiene al rumore temporaneo generato dal cantiere, in ottemperanza alla Nota ARPAL, sarà certamente presentata una specifica Relazione Tecnica con il programma delle lavorazioni più rumorose e l'eventuale richiesta di deroga come previsto dalla DGR 2510/98";

Con la presente ed ai fini della verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento da parte del Proponente, si stabilisce che le integrazioni richieste dovranno essere presentate alla presente Autorità competente secondo le tempistiche di seguito indicate:

- le misure ante-operam, da realizzarsi secondo quanto sopra enunciato, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal rilascio del titolo edilizio e, comunque, prima dell'avvio dei lavori;
- le misure post-operam, da realizzarsi secondo quanto sopra enunciato, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvio dell'attività;

La presente Autorità Competente si riserva la facoltà di richiedere parere al Dipartimento ARPAL di Savona in merito agli approfondimenti acustici dovuti, con oneri a carico del Proponente;

PRESO ATTO di quanto richiesto da ARPAL e della relazione integrativa del T.C.A.A., in merito alla necessità di dettaglio circa l'emissione del motocompattatore, vista la posizione dell'"area dedicata alla raccolta differenziata e stoccaggio rifiuti", come da elaborato C01 allegato alla SCIA commerciale e che contempla anche presenza di pressa per gli imballaggi in carta e cartone, come dichiarato nel documento D13a - Rapporto Preliminare;

CONSIDERATO che tale area è situata in prossimità di edifici residenziali;

SI PRESCRIVE in via cautelativa, ed al fine del contenimento del potenziale disturbo alle civili abitazioni adiacenti, l'uso della suddetta pressa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30;

SI RACCOMANDA, relativamente all'impatto acustico del cantiere, in riferimento alla eventuale richiesta di deroga per attività rumorosa temporanea, che la medesima dovrà essere presentata secondo le indicazioni del vigente Regolamento comunale delle attività rumorose – sezione I – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25-05-2015;

- B. Comune di Albisola Superiore - Servizio Protezione civile - parere favorevole condizionato all'adozione di specifiche misure in caso di allerta rossa, come da valutazione resa - ns. prot. n. 12109 del 27-06-2018 e richiamata integralmente a seguire:

"Premesso che:

- a progetto è prevista l'installazione perimetrale di serramenti a tenuta stagna e di dispositivi anti ritorno sugli scarichi;
- la progettazione prevede anche la realizzazione di un parcheggio sopraelevato coperto che non varierà l'attuale quota massima del fabbricato, raggiungibile da una rampa di nuova realizzazione che permetterà ai mezzi di soccorso, in caso di emergenza, di raggiungere l'area di parcheggio sia da terra che dal cielo anche con mezzi aerei in hovering (in quanto non è prevista alcuna pista di atterraggio)

si indicano le seguenti misure da adottare in caso di allerta rossa:

- 1) Dovrà essere individuata una figura adeguatamente formata che terrà costanti contatti con il Centro Operativo Intercomunale situato presso la sede del Comune di Albisola Superiore e il Comando di Polizia Locale, sì da essere costantemente informata e/o informare dell'evoluzione dello scenario in atto e intraprendere le conseguenti misure di sicurezza;
- 2) attraverso annunci ripetuti sarà data comunicazione agli avventori e al personale dipendente dell'emanazione del livello più alto di allerta idrologica e che potranno seguire successive misure di sicurezza da adottarsi nel caso di imminente esondazione dei torrenti;
- 3) in caso di imminente esondazione dei torrenti tutte le persone presenti dovranno salire immediatamente al piano del parcheggio coperto, si ritiene a tal punto di individuare in tale area un punto di raccolta delle persone, installando apposita segnaletica che indichi l'area in questione e attendere le istruzioni impartite dal COI.

Al fine di evitare pericolose situazioni di stallo e incomprensioni o discussioni, tutti i contatti avverranno esclusivamente tra il COI o il Comando di Polizia Locale e la persona incaricata.";

RILEVATO inoltre che è stata consegnata allo SUAP ed agli atti dell'Ente, ns. prot. n. 15008 dell'08/08/2018, ulteriore documentazione in riferimento al Procedimento Unico – Intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale – media struttura di vendita in capo allo SUAP, tra cui anche i seguenti elaborati:

- "D13a rev01 - Rapporto Preliminare";
- "Caratterizzazione Chimica del suolo tramite analisi di laboratorio";

CONSIDERATO che il documento "D13a rev01 - Rapporto Preliminare", consegnato in data 08 agosto u.s., prevede esclusivamente variazioni delle superfici dell'area vendita e del magazzino rispetto al precedente Rapporto Preliminare D13a di cui alle premesse, pertanto tali modifiche non riguardano aspetti ambientali;

RITENUTO per quanto sopra, che la revisione del Rapporto Preliminare non sia significativo ai fini della presente Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

TENUTO CONTO

- dell'indagine analitica ad oggetto "Caratterizzazione Chimica del suolo tramite analisi di laboratorio", consegnata allo SUAP ed agli atti dell'Ente al ns. prot. n. 15008 in data 08/08/2018 – in ambito del Procedimento Unico – Intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale – media struttura di vendita, eseguita su un unico campione di suolo, e come dichiarato dal tecnico, redatta ai fini della "valutazione dei parametri dei valori limite riferiti al Decreto 10 agosto 2012 n. 161 – Allegato 4 Tabella 4.1 colonne A – B", ad oggi sostituito ed abrogato dal D.P.R. 13/06/2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- dei risultati analitici riportati nell'indagine di cui sopra e nello specifico nel Rapporto di prova n. 18LA14025 rev.00 del 03/08/2018, relativi ai parametri indagati e selezionati secondo il set analitico minimale di cui all'All. 4 del DPR 120/2017, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti dettati dalla Colonna B – Tabella 1 – allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, previsti per i siti ad uso commerciale, che corrisponde alla destinazione d'uso dell'area interessata dall'intervento in oggetto per la realizzazione della media struttura di vendita;
- che nella Relazione Geologica, Geomorfologica-Idrogeologica, acquisita agli atti al ns. prot. n. 338 del 09-01-2018, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, veniva comunicato: "il progetto in esame prevede esclusivamente la rimozione del livello di calcestruzzo che costituisce l'attuale

*pavimentazione, pertanto, si procederà al conferimento del materiale in apposita discarica di inerti, previa esecuzione delle necessarie analisi di laboratorio”;*

RILEVATO che il medesimo rapporto di prova evidenzia però i superi di alcuni parametri rispetto ai limiti previsti dalla Tabella 1 colonna A - allegato 5 al Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006, relativi ai siti a destinazione d'uso verde pubblico e privato e residenziale;

CONSIDERATO che è prevista da parte del Proponente, la sistemazione delle aree carrabili e pedonali connesse all'attività commerciale nonché la realizzazione della nuova viabilità tra Corso Mazzini e la via Aurelia e la sistemazione di Piazza Dante, tra le opere di interesse generale da definirsi in Convenzione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

VALUTATO quanto sopra e fatto salvo quanto potrà essere rilevato in ambito del Procedimento Unico di cui alle premesse da parte degli Enti competenti, per quanto attiene agli aspetti connessi alla qualità dei suoli e delle acque di cui alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006, e ai limiti previsti per le aree a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale (Tabella 1 colonna A - allegato 5 al Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006) occorre rilevare in questa sede ed in via del tutto preliminare, relativamente all'impatto generato dalle attività del cantiere, quanto segue:

- c. Le terre e rocce da scavo provenienti dal sito in oggetto, qualora avviate al riutilizzo, non potranno essere destinate alle opere di urbanizzazione primaria sopradescritte, fatto salvo gli adempimenti da eseguirsi secondo i procedimenti e le modalità previste dal DPR 120/2017 in materia di Terre e rocce da scavo, prima dell'inizio dei lavori di scavo al fine di riutilizzo in sito compatibile ed a destinazione d'uso commerciale e industriale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

VALUTATO pertanto, che la variante proposta, al fine di non determinare impatti significativi e negativi sull'ambiente, dovrà essere adeguata alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni dettagliate nella presente, a valere sui seguenti tematismi ambientali:

- Inquinamento acustico – come da prescrizioni e condizioni di cui alla lettera A.;
- Suolo e sottosuolo – fasce di inondabilità - come da prescrizioni e condizioni di cui alla lettera B.;
- Impatti derivanti dalle attività del cantiere - come da prescrizioni e raccomandazioni rese nel presente Provvedimento di cui alla lettera C.

Si rimanda alla parte narrativa del presente atto per quanto espressamente valutato in merito a ciascun aspetto;

RITENUTO, alla luce delle argomentazioni svolte e sopra richiamate, nonché degli elementi indicati nel Rapporto Preliminare agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata e dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 c. 4 della L. R. 32/2012, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e che la variante, sottesa all'intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in via Dei Seirullo 23-27, sia da ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012 a condizione che siano ottemperate le prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

RITENUTO altresì, di dover precisare che il presente Provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente ed in adempimento alla L.R. 32/2012 – art. 13 c.6 in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- non esonera il Proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, ai sensi delle normative regionali, nazionali o comunali, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori precisazioni, integrazioni o modificazioni relative all'intervento in oggetto, introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli previsti dalla normativa vigente nel corso del Procedimento Unico– Intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale – media struttura di vendita in capo allo SUAP, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

RILEVATO che, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Titolare della Posizione Organizzativa del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, Geom. Massimo Rognoni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

- 1) Di dichiarare le premesse, le motivazioni e le valutazioni, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e che la variante sottesa all'intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in via Dei Seirullo 23-27 – istanza SUAP 1-2018, sia da ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa ed a condizione che si rispettino le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni indicate alla lettera A. – inquinamento acustico; alla lettera B. – suolo e sottosuolo – fasce di inondabilità ed alla lettera C. – Impatti derivanti dalle attività del cantiere;
- 3) Di ESCLUDERE altresì, l'intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32, dalla "Valutazione di Incidenza", in quanto non interessa né direttamente né indirettamente siti Rete Natura 2000;
- 4) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e nella sezione relativa ai procedimenti previsti dalla L.R. 32/2012 sul portale dell'Ente,
- 6) Di provvedere all'invio di apposito avviso relativo all'emissione del presente provvedimento all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione sul BURL ai sensi dell'art. 13 c. 7, nonché ai soggetti consultati in materia ambientale nel presente procedimento;
- 7) Di dare atto che:
  - il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, verrà trasmesso al Proponente – Arimondo S.r.l.; all'Autorità Procedente – SUAP, per gli adempimenti previsti dalla L. R. 32/2012 – art. 13 commi 7 ed 8; al Settore Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale ed all'ufficio Commercio di questo Ente, per quanto di competenza;
  - il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

**L'Autorità competente in materia di VAS**  
**Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed**  
**Edilizia Privata**  
*Geom. Massimo Rognoni*

**Il Dirigente Responsabile**  
Ad interim  
Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata  
*Dott. Giovanni Pucciano*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*

CZ